



## *Autorità Portuale della Spezia*

### **Ordinanza n. 2 / 2007**

Il sottoscritto Cirillo Orlandi, Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia ai sensi del D.M. 15.04.05;

- vista la legge 28.01.94 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 6 comma 1 lett. a) della legge suindicata, secondo cui compete all'Autorità Portuale la vigilanza ed il controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, relativamente alle operazioni portuali ed alle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza;
- visto l'art. 8 comma 3 punto h) della L. 84/94 suindicata, relativo all'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- considerato che con ordinanza n. 2/05 dell'Autorità portuale è stata rivista la normativa che regola l'esercizio della pesca sportiva da terra nelle aree demaniali marittime di competenza precedentemente disciplinata dall'art. 23 punto 23.1.2.1 della normativa resa esecutiva con ordinanza 150/2001 della Capitaneria di porto;
- ritenuto opportuno apportare modifiche all'ordinanza anzidetta per normare al meglio l'esercizio della pesca nelle aree demaniali marittime di competenza;

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Oltre che nelle zone previste dall'art. 23 al punto 23.1.2.1 della normativa resa esecutiva con ordinanza 150/2001 della Capitaneria di porto, l'esercizio della pesca sportiva da terra con o senza mulinello con lenza armata di galleggiante e la pesca sportiva con canna da lancio nelle aree demaniali marittime del Golfo della Spezia comprese all'interno della congiungente da punta Calandrello a levante, diga foranea e punta Varignano a ponente e precisamente dalle banchine antistanti le passeggiate a mare è così regolamentata:

- a) dal 1° ottobre al 30 Aprile è consentita senza limitazioni di orario con l'accortezza che nella zona non sia presente nessuno
- b) dal 1° maggio al 30 settembre è consentita esclusivamente dalle ore 0.30 alle ore 7.00
- c) dalle scogliere ivi compreso il lato esterno del Molo Italia, a rischio e pericolo dell'utilizzatore, la pesca è consentita senza limitazione di tempi e di orari a condizione che le attrezzature non invadano le zone attraversate dai pedoni.



## *Autorità Portuale della Spezia*

Eventuali danni a persone e/o cose conseguenti, anche in via indiretta, della pesca sportiva oggetto della presente ordinanza rimangono di esclusiva responsabilità di coloro che ne intraprendono l'esercizio.

### **Art. 2**

Nelle aree a terra:

- è fatto obbligo a tutti gli utenti che praticano qualsiasi tipo di pesca sportiva di provvedere a mantenere pulite e prive di qualsiasi residuo le aree utilizzate per la pesca.

### **Art. 3**

La presente abroga l'ordinanza n° 2 in data 22.05.06 dell'Autorità Portuale.

### **Art. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi del C.d.N. e delle norme vigenti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

La Spezia li 09.03.2007

*il Presidente  
Cirillo Orlandi*